



COMUNE DI COMACCHIO
Provincia di Ferrara

**REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE**

NUOVI CRITERI DI PROGRAMMAZIONE

L.R. 26/07/2003 N. 14 E DIRETTIVE REGIONALI DGR N. 1879 DEL 23/11/2009

D.LGS. 59/2010

**REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI
STABILIMENTO BALNEARE**

(Testo coordinato)

*Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 27/03/2013
Modificato ed integrato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 138 del 20/12/2017 e con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 104 del 28/11/2022*

TITOLO I – DISPOSIZIONI RELATIVE AI PUBBLICI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE.

CAPO I – PRINCIPI GENERALI – OGGETTO E FINALITA' DEI CRITERI DI PROGRAMMAZIONE

ART. 1: PRINCIPI GENERALI

1. Il presente Regolamento disciplina l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande in attuazione della Legge Regionale 26/07/2003 n. 14 dopo l'entrata in vigore della Legge n. 248/2006. Con tale legge, al fine di garantire la libertà di concorrenza ed il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, è stata disposta la cosiddetta "liberalizzazione" dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, attività che deve essere esercitata senza "il rispetto di limiti riferiti a quote di mercato predefinite o calcolate sul volume delle vendite a livello territoriale sub-regionale".
2. A seguito delle sentenze del Consiglio di Stato Sez. V, n. 2808 del 2009, la Regione Emilia Romagna, con deliberazione n. 1879 del 23/11/2009, ha fissato le direttive generali per la fissazione, da parte dei Comuni, dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.
3. Il nuovo contesto di riferimento per la programmazione dei pubblici esercizi, introduce un concetto del servizio di somministrazione di alimenti e bevande che, superando l'impostazione della pianificazione numerica, si apre ad obiettivi di promozione della concorrenza e di "utilità sociale" da rendere al consumatore e, in generale, all'intero sistema dell'economia urbana.
4. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ricoprono un ruolo fondamentale per il mantenimento della vivibilità delle città e delle aree in cui sono inseriti, in considerazione della loro funzione di aggregazione e socialità.
5. La promozione di uno sviluppo sostenibile delle attività economiche e l'elevato livello di protezione dell'ambiente e il miglioramento di quest'ultimo, inteso anche quale ambiente di vita, figurano nel trattato di Amsterdam, tra gli obiettivi e i compiti degli Stati dell'Unione Europea.
6. Tutto quanto sopra premesso deve essere integrato nell'ambito del nuovo contesto normativo introdotto dall'art. 64 del D.Lgs. 59/2010 e successive modifiche.

ART. 2 – OGGETTO E FINALITA' DEI CRITERI DI PROGRAMMAZIONE

1. In attuazione dell'art. 4, della Legge Regionale 26 luglio 2003, n. 14 "Disciplina dell'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande" si provvede alla definizione dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.
2. I criteri, in conformità a quanto stabilito dall'art. 2.2 delle direttive regionali perseguono i seguenti obiettivi prioritari:
 - a) la valorizzazione delle attività di somministrazione al fine di promuovere la qualità sociale del territorio, il turismo, l'enogastronomia e le produzioni tipiche locali;
 - b) l'armonizzazione e l'integrazione del settore con altre attività economiche al fine di consentire lo sviluppo e il diffondersi di formule innovative;

- c) la tutela dei cittadini – consumatori, in termini di salute, con particolare riferimento all'inquinamento acustico e ambientale, alla prevenzione dell'alcolismo, alla tutela dell'integrità psichica delle persone, alla pubblica sicurezza;
 - d) la tutela della sicurezza stradale;
 - e) la tutela dei cittadini – consumatori, in tema di corretta informazione e pubblicizzazione dei prezzi, dell'origine e della provenienza dei prodotti, delle caratteristiche organolettiche ed eventualmente delle controindicazioni;
 - f) la salvaguardia, la tutela ed il miglioramento della qualità dell'ambiente e dell'ambiente urbano e rurale;
 - g) la salvaguardia del paesaggio e del patrimonio storico, artistico e culturale.
3. In attuazione delle disposizioni di cui all'art. 64 del D.Lgs. 59/2010, così come modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 06/08/2012, n. 147, i criteri di programmazione trovano applicazione unicamente nelle zone del territorio da sottoporre a tutela che verranno eventualmente individuate.
4. In assenza dell'individuazione di zone da sottoporre a tutela ai sensi del comma 3 dell'art. 64 del D.Lgs. 59/2010, l'apertura ed il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività ai sensi art. 19 della L. n. 241/90 e successive modifiche.
5. I criteri di programmazione sono validi per il periodo di anni cinque a decorrere dalla data di esecutività della deliberazione con la quale sono approvati. Dopo la scadenza quinquennale i presenti criteri continueranno ad applicarsi fino a quando non saranno oggetto di modifica o di rinnovo.

CAPO II: DEFINIZIONE DEI CRITERI DI PROGRAMMAZIONE

ART. 3 – CRITERI PER L'APERTURA DELLE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE NELLE ZONE DA SOTTOPORRE A TUTELA

1. L'avvio di nuove attività di somministrazione nell'ambito del territorio comunale da sottoporre a tutela ha come condizione preliminare l'acquisizione di requisiti di qualità che possono essere anche diversificati per area. I requisiti di qualità si rendono necessari al fine di promuovere la migliore accessibilità ed adeguate condizioni di sostenibilità ambientale.
2. Il possesso dei requisiti è obbligatorio nei seguenti casi e come meglio specificato nelle tabelle riportate al successivo comma 6:
 - a) apertura di nuovo esercizio;
 - b) trasferimento di sede in nuovi locali nell'ambito della medesima zona o da diversa zona sottoposta a tutela o da zona non sottoposta a tutela a zona sottoposta a tutela;
 - c) ampliamento/riduzione della superficie di somministrazione comportante modifiche ai locali;
 - d) ristrutturazione dei locali, intesa come modifica strutturale con diversa ripartizione interna dei locali;
 - e) subingresso in attività esistenti.
3. Rimane confermato che tutte le attività di somministrazione, indipendentemente dall'eventuale individuazione di zone da sottoporre a tutela, devono essere esercitate nel rispetto delle norme vigenti in materia edilizia, urbanistica, igienico sanitaria, di inquinamento acustico, sulla destinazione d'uso, di sorvegliabilità e di sicurezza con

particolare riferimento alla normativa di sicurezza sui luoghi di lavoro e misure di prevenzione incendi.

4. Ai fini di cui al presente Titolo il territorio comunale è suddiviso in due aree:
 - a) centro storico così come individuato nel Piano Regolatore vigente;
 - b) restante territorio comunale.
5. I requisiti qualitativi individuati per l'attività degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande si riferiscono agli aspetti riportati nelle tabelle che seguono distinte per le aree di cui al precedente comma 4:

CRITERI PER L'AREA "CENTRO STORICO"	
<i>Requisito</i>	<i>Assoggettabilità</i>
Destinazione d'uso e conformità edilizia ed urbanistica Il locale dovrà avere specifica destinazione d'uso a pubblico esercizio o essere già concesso come tale conformemente alla normativa edilizio-urbanistica	comma 3 del presente articolo - lettere a), b), c) d) e) Dovrà prodursi planimetria dei locali dei quali dovrà essere autocertificata (D.P.R. 445/2000) la conformità ai precedenti autorizzativi.
Parcheggi Gli esercizi devono essere dotati di idonei spazi di parcheggio necessari alla sosta dei veicoli, secondo gli standard previsti dallo strumento urbanistico vigente	comma 3 del presente articolo - lettere a), b), c) limitatamente all'ipotesi di ampliamento Il requisito dovrà essere certificato con dichiarazione di tecnico abilitato
Insonorizzazione Il controllo dei requisiti acustici dei locali concorre al soddisfacimento dell'esigenza del benessere uditivo e delle immissioni sonore. Il locale sede di attività di somministrazione di alimenti e bevande, dovrà rispettare le normative nazionali e regionali in materia di inquinamento acustico (L. 447/95, L.R. 15/2001, DGR 673/2004 ed eventuali modificazioni)	comma 3 del presente articolo - lettere a), b), c) d) Il requisito dovrà essere documentato da: a) copia del collaudo dell'isolamento acustico degli elementi costruttivi della porzione di fabbricato in cui viene svolta l'attività, attestante il rispetto dei valori minimi di Legge per la destinazione d'uso dell'unità immobiliare; b) una valutazione previsionale di impatto acustico che deve certificare il rispetto dei limiti di rumore previsti tenuto conto, in relazione all'esercizio, delle sorgenti di rumore presenti nell'esercizio pubblico e del rumore antropico prodotto dagli avventori. La documentazione deve essere redatta da un tecnico competente in acustica iscritto all'albo.
Accessibilità La totalità dei locali destinati alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande deve consentire la massima fruibilità, al fine di soddisfare le specifiche esigenze degli utenti ed in particolare dei portatori di handicap motorio e/o sensoriale, nel rispetto della normativa vigente in materia. Date le peculiari caratteristiche del centro storico, qualora fosse materialmente impossibile garantire il criterio in argomento, è possibile ottenere deroga	comma 3 del presente articolo - lettere a), b), d) Il requisito dovrà essere certificato con dichiarazione di tecnico abilitato.

Dotazione di servizi igienici Gli esercizi devono essere dotati di idonea/e e distinta/e unità igienica/che sia a servizio del pubblico che degli addetti dell'impresa di somministrazione, nel rispetto della normativa edilizia ed igienico-sanitaria vigente. Almeno una delle unità igieniche a servizio del pubblico, o eventualmente l'unica prevista, deve essere fruibile dai portatori di handicap. Le unità igieniche a disposizione del pubblico devono essere facilmente individuabili con apposite indicazioni. Date le peculiari caratteristiche del centro storico, qualora fosse materialmente impossibile garantire la fruibilità del servizio igienico da parte dei portatori di handicap, è possibile ottenere deroga	comma 3 del presente articolo - lettere a), b), c) limitatamente all'ipotesi di ampliamento e d) Il requisito dovrà essere certificato con dichiarazione di tecnico abilitato.
Equilibrato riparto della superficie complessiva dell'unità immobiliare Nel rispetto della normativa edilizia ed igienico-sanitaria vigente, la superficie interna complessiva dell'unità immobiliare deve essere ripartita in modo equilibrato fra superficie destinata alla preparazione, conservazione e produzione di alimenti e bevande, compresa quella dei locali destinati ai dipendenti, e superficie destinata alla somministrazione cui i clienti hanno libero accesso: quest'ultima non deve essere inferiore al 40% della superficie totale dell'unità immobiliare. Per superficie di somministrazione si intende l'area destinata alla somministrazione in cui accede il pubblico, compresa quella occupata dai banchi, scaffalature e simili. Non è da ricomprendere nella superficie di somministrazione l'area utilizzata come magazzino, deposito, locale di lavorazione, servizi igienici ed uffici.	comma 3 del presente articolo - lettere a), b), c) limitatamente all'ipotesi di ampliamento e d) Per le attività intraprese dopo la data di entrata in vigore dei presenti criteri, la riduzione della superficie di somministrazione è consentita solo se viene mantenuto il presente parametro qualitativo. Per le attività esistenti alla data di entrata in vigore dei presenti criteri, la riduzione o l'ampliamento della superficie di somministrazione al di sotto del parametro stabilito è consentita solo se già il parametro stesso non veniva rispettato precedentemente. Il criterio dovrà essere certificato con relazione esplicativa da parte di tecnico abilitato
Perseguimento di pratiche di sostenibilità ambientale Nel rispetto della normativa edilizia ed igienico-sanitaria vigente, gli esercizi devono possedere locali di conservazione, magazzinaggio e stoccaggio delle derrate alimentari di superficie pari ad almeno il 5% della superficie totale dell'unità immobiliare, che consentano approvvigionamenti periodici e non giornalieri, al fine di limitare l'uso di trasporto merci ed inquinamento. Dovranno essere installate luci a risparmio energetico e dovrà essere garantito il rispetto della normativa regionale vigente in materia di inquinamento luminoso.	comma 3 del presente articolo - lettere a), b) c) e d) Il requisito dovrà essere certificato con dichiarazione di tecnico abilitato.
Smaltimento rifiuti Gli esercizi devono essere dotati di adeguati spazi funzionali alla gestione differenziata ed igienica degli imballaggi e dei contenitori a perdere prodotti dall'attività, in modo da incrementare la raccolta differenziata ed il riciclaggio dei	comma 3 del presente articolo - lettere a), b), c) d) e) il requisito dovrà essere

rifiuti. Sulle soglie degli esercizi e nelle eventuali aree esterne di pertinenza dei medesimi deve essere collocato un adeguato numero di posacenere a servizio dei clienti fumatori.	certificato con dichiarazione del richiedente
Qualificazione dell'offerta del servizio Obbligo di predisporre ed utilizzare menù od elenco dei prodotti offerti scritti oltre che in lingua italiana, anche in lingua inglese e/o in altre lingue di cui si avverte la necessità. Obbligo di mettere a disposizione i servizi igienici anche ai non clienti.	comma 3 del presente articolo - lettere a), b), c) d) e) il requisito dovrà essere certificato con dichiarazione del richiedente
Sistemi di sicurezza Obbligo di installazione di uno dei seguenti sistemi di sicurezza: a) sistemi composti da telecamere e videoregistratore con memoria degli eventi collegati in video alle forze dell'ordine o a istituti di vigilanza; b) sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso.	comma 3 del presente articolo - lettere a), b), d) il requisito dovrà essere certificato con dichiarazione del richiedente

CRITERI PER L'AREA "RESTANTE TERRITORIO COMUNALE"	
Requisito	Assoggettabilità
Destinazione d'uso e conformità edilizia ed urbanistica Il locale dovrà avere specifica destinazione d'uso a pubblico esercizio o essere già concesso come tale conformemente alla normativa edilizio-urbanistica	comma 3 del presente articolo - lettere a), b), c) d) e) Dovrà prodursi planimetria dei locali dei quali dovrà essere autocertificata (D.P.R. 445/2000) la conformità ai precedenti autorizzativi.
Parcheggi Gli esercizi devono essere dotati di idonei spazi di parcheggio necessari alla sosta dei veicoli, secondo gli standard previsti dallo strumento urbanistico vigente	comma 3 del presente articolo - lettere a), b), c) limitatamente all'ipotesi di ampliamento Il requisito dovrà essere certificato con dichiarazione di tecnico abilitato
Insonorizzazione Il controllo dei requisiti acustici dei locali concorre al soddisfacimento dell'esigenza del benessere uditivo e delle immissioni sonore. Il locale sede di attività di somministrazione di alimenti e bevande, dovrà rispettare le normative nazionali e regionali in materia di inquinamento acustico (L. 447/95, L.R. 15/2001, DGR 673/2004 ed eventuali modificazioni)	comma 3 del presente articolo - lettere a), b), c), d) Il requisito dovrà essere documentato da: a) copia del collaudo dell'isolamento acustico degli elementi costruttivi della porzione di fabbricato in cui viene svolta l'attività, attestante il rispetto dei valori minimi di Legge per la destinazione d'uso dell'unità immobiliare; b) una valutazione previsionale di impatto acustico che deve certificare il rispetto dei limiti di rumore previsti tenuto conto, in relazione all'esercizio, delle sorgenti di rumore presenti nell'esercizio pubblico e del rumore antropico prodotto dagli avventori. La documentazione deve essere redatta da un tecnico competente in acustica iscritto all'albo.
Accessibilità La totalità dei locali destinati alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande deve consentire la massima fruibilità, al fine di soddisfare le specifiche esigenze degli utenti ed in particolare dei portatori di handicap motorio e/o sensoriale, nel rispetto della normativa vigente in materia.	comma 3 del presente articolo - lettere a), b), d) Il requisito dovrà essere certificato con dichiarazione di tecnico abilitato.
Dotazione di servizi igienici Gli esercizi devono essere dotati di idonea/e e distinta/e unità	comma 3 del presente articolo - lettere a), b), c) limitatamente

igienica/che sia a servizio del pubblico che degli addetti dell'impresa di somministrazione, nel rispetto della normativa edilizia ed igienico-sanitaria vigente. Almeno una delle unità igieniche a servizio del pubblico, o eventualmente l'unica prevista, deve essere fruibile dai portatori di handicap. Le unità igieniche a disposizione del pubblico devono essere facilmente individuabili con apposite indicazioni.	all'ipotesi di ampliamento e d) Il requisito dovrà essere certificato con dichiarazione di tecnico abilitato.
--	---

Equilibrato riparto della superficie complessiva dell'unità immobiliare Nel rispetto della normativa edilizia ed igienico-sanitaria vigente, la superficie interna complessiva dell'unità immobiliare deve essere ripartita in modo equilibrato fra superficie destinata alla preparazione, conservazione e produzione di alimenti e bevande, compresa quella dei locali destinati ai dipendenti, e superficie destinata alla somministrazione cui i clienti hanno libero accesso: quest'ultima non deve essere inferiore al 40% della superficie totale dell'unità immobiliare. Per superficie di somministrazione si intende l'area destinata alla somministrazione in cui accede il pubblico, compresa quella occupata dai banchi, scaffalature e simili. Non è da ricomprendere nella superficie di somministrazione l'area utilizzata come magazzino, deposito, locale di lavorazione, servizi igienici ed uffici.	comma 3 del presente articolo - lettere a), b), c) limitatamente all'ipotesi di ampliamento e d) Per le attività intraprese dopo la data di entrata in vigore dei presenti criteri, la riduzione della superficie di somministrazione è consentita solo se viene mantenuto il presente parametro qualitativo. Per le attività esistenti alla data di entrata in vigore dei presenti criteri, la riduzione o l'ampliamento della superficie di somministrazione al di sotto del parametro stabilito è consentita solo se già il parametro stesso non veniva rispettato precedentemente. Il criterio dovrà essere certificato con relazione esplicativa da parte di tecnico abilitato
Perseguimento di pratiche di sostenibilità ambientale Nel rispetto della normativa edilizia ed igienico-sanitaria vigente, gli esercizi devono possedere locali di conservazione, magazzinaggio e stoccaggio delle derrate alimentari di superficie pari ad almeno il 5% della superficie totale dell'unità immobiliare, che consentano approvvigionamenti periodici e non giornalieri, al fine di limitare l'uso di trasporto merci ed inquinamento. Dovranno essere installate luci a risparmio energetico e dovrà essere garantito il rispetto della normativa regionale vigente in materia di inquinamento luminoso.	comma 3 del presente articolo - lettere a), b), c) limitatamente all'ipotesi di ampliamento, e d) Il requisito dovrà essere certificato con dichiarazione di tecnico abilitato.
Smaltimento rifiuti Gli esercizi devono essere dotati di adeguati spazi funzionali alla gestione differenziata ed igienica degli imballaggi e dei contenitori a perdere prodotti dall'attività, in modo da incrementare la raccolta differenziata ed il riciclaggio dei rifiuti. Sulle soglie degli esercizi e nelle eventuali aree esterne di pertinenza dei medesimi deve essere collocato un adeguato numero di posacenere a servizio dei clienti fumatori.	comma 3 del presente articolo - lettere a), b), c), d), e) il requisito dovrà essere certificato con dichiarazione del richiedente
Qualificazione dell'offerta del servizio Obbligo di predisporre ed utilizzare menù od elenco dei prodotti offerti scritti oltre che in lingua italiana, anche in lingua inglese e/o in altre lingue di cui si avverte la necessità. Obbligo di mettere a disposizione i servizi igienici anche ai non clienti.	comma 3 del presente articolo - lettere a), b), c) d) e) il requisito dovrà essere certificato con dichiarazione del richiedente
Sistemi di sicurezza Obbligo di installazione di uno dei seguenti sistemi di	comma 3 del presente articolo - lettere a), b), d)

sicurezza: a) sistemi composti da telecamere e videoregistratore con memoria degli eventi collegati in video alle forze dell'ordine o a istituti di vigilanza; b) sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso.	il requisito dovrà essere certificato con dichiarazione del richiedente
---	---

CAPO III: AMBITO DI APPLICAZIONE DEI CRITERI DI PROGRAMMAZIONE

ART. 4 – ATTIVITA' ESCLUSE DALLA PROGRAMMAZIONE COMUNALE

1. Sono escluse dalla programmazione comunale, fermo restando il rispetto dei requisiti di cui all'art. 8, comma 5, della L.R. 14/2003, le attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'art. 4, comma 5 della L.R. 14/2003.
2. Le attività escluse dalla programmazione comunale sono quelle che avvengono:
 - a) in esercizi ove si svolgono congiuntamente ad attività di spettacolo, intrattenimento e svago, quali sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, impianti sportivi, cinema, teatri ed esercizi simili;
 - b) in tutti i casi in cui l'attività di somministrazione è esercitata all'interno di strutture di servizio quali centri agroalimentari, mercati all'ingrosso e simili.

Nelle fattispecie di cui alle precedenti lettere a) e b) l'attività di somministrazione non è soggetta ai criteri comunali di programmazione solo se si verificano entrambe le seguenti condizioni:

 - I) *l'attività di somministrazione sia funzionalmente e logisticamente collegata all'attività principale e svolga pertanto un ruolo di servizio di natura accessoria rispetto all'attività prevalente;*
 - II) *la superficie dedicata all'attività di somministrazione non sia prevalente rispetto all'attività principale;*
- c) negli esercizi situati all'interno delle aree di servizio delle strade extraurbane principali e delle autostrade, nelle stazioni e sui mezzi di trasporto pubblico;
- d) negli esercizi situati nell'ambito degli impianti stradali di distribuzione carburanti purchè si concretizzino tutte le seguenti condizioni:
 - l'impianto di distribuzione carburanti sia dotato del sistema del "post-pay", di cui all'art. 2, commi 2 e 2-bis, della legge 28/12/1999, n. 496;
 - l'attività di somministrazione sia funzionalmente e logisticamente svolta in connessione con l'attività di distribuzione carburanti e quindi sia collocata in modo tale da essere facilmente accessibile ai clienti che si recano nell'area di pertinenza del distributore;
 - l'autorizzazione sia rilasciata esclusivamente al titolare della licenza di esercizio di distribuzione carburanti rilasciata dall'U.T.F.;
- e) negli esercizi polifunzionali di cui all'art. 9 della L.R. 05/07/1999, n. 14, nei quali l'attività commerciale può essere associata a quella di pubblico esercizio e ad altri servizi di interesse collettivo, eventualmente in convenzione con soggetti pubblici o privati;
- f) nelle mense e nei bar aziendali, nelle attività di somministrazione non aperte al pubblico quali i circoli aderenti ad enti o organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali, per i quali ricorrano le condizioni di cui al D.P.R. n. 235/2001;

- g) nell'ambito delle strutture alberghiere ed extralberghiere di cui alla legge regionale n. 16 del 28/07/2004 ed il cui esercizio sia compatibile con la specifica tipologia ricettiva. Alle attività di bed & breakfast di cui alla lett. d) dell'art. 2, comma 4, della L.R. 14/2003, in virtù della disciplina contenuta all'art. 13 della L.R. 16/2001, è preclusa la possibilità della fornitura di servizi aggiuntivi a quelli specificamente indicati nel predetto art. 13;
 - h) nelle attività svolte in forma temporanea, disciplinate dall'art. 10 della L.R. 14/2003;
 - i) al domicilio del consumatore, precisando al riguardo che:
 - per “*somministrazione al domicilio del consumatore*” si deve intendere l'organizzazione nel domicilio del consumatore di un servizio di somministrazione di alimenti e bevande rivolto esclusivamente al consumatore stesso, ai suoi familiari e alle persone da lui invitate;
 - per “*domicilio del consumatore*” si deve intendere non solo la sua privata dimora, ma anche il locale in cui il consumatore si trovi per motivi di lavoro, di studio e per lo svolgimento di cerimonie, convegni, congressi;
 - j) alle attività di somministrazione svolte nell'ambito delle strutture di cui all'art. 9 della L.R. 14/2003, anche mediante appalto esterno e comunque nell'esercizio di attività d'impresa, quali ospedali, case di cura, scuole, case di riposo, caserme, stabilimenti delle forze dell'ordine, strutture di accoglienza, ecc...;
 - k) alle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande da parte delle imprese agrituristiche che intendono avvalersi delle disposizioni transitorie di cui all'art. 20, comma 6, della L.R. 14/2003;
3. Le attività di somministrazione alimenti e bevande indicate al precedente comma 2, dalla lettera a) alla lettera g), ed alla lettera j) sono funzionalmente e logisticamente collegate all'attività principale che ne ha consentito l'apertura e che, quindi, deve risultare prevalente. Tali attività non sono trasferibili in altra sede se non congiuntamente all'attività principale e devono rispettare gli orari di funzionamento della medesima.

ART. 5 – ATTIVITA' IN DEROGA AI CRITERI DI PROGRAMMAZIONE

1. Non è soggetta ai criteri di programmazione l'apertura di esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande da attivarsi nei seguenti casi:
 - nell'ambito delle grandi strutture di vendita, quali centri commerciali ed aree commerciali integrate polifunzionali così come meglio definiti dal D.Lgs. 114/98, dalla L.R. 12/99 e dai criteri di pianificazione territoriale ed urbanistica riferiti alle attività commerciali, punto 1.7 della deliberazione regionale n. 1253/99 e successive modifiche ed integrazioni;
 - nell'ambito di progetti di valorizzazione commerciale di cui all'art. 8 della L.R. 14/99 o di programmi di intervento localone di centri commerciali naturali, ai sensi dell'art. 10-bis della L.R. 41/97;
 - nell'ambito di progetti volti al recupero ed alla riqualificazione di edifici di particolare valore storico purchè autorizzati dalla competente Soprintendenza per i beni ambientali ed architettonici;
 - per le autorizzazioni che si riferiscono ad attività che si svolgono all'interno di immobili di proprietà comunale o di altre istituzioni locali per le quali venga appaltato il servizio di somministrazione (parchi, musei, teatri...).
2. L'attività di somministrazione avviata in deroga ai criteri di programmazione non potrà essere trasferita all'esterno dell'ambito che l'ha generata.

CAPO IV – AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

ART. 6 – AUTORIZZAZIONE E SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA'

1. Ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 8, commi 1 e 4 della L.R. 14/2003, art. 64 commi 1 e 3 del D.Lgs. 59/2010 e dell'art. 20 della L. n. 241/90 e successive modifiche, sono soggetti ad autorizzazione:
 - a) l'apertura di nuovi esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande previsti dalla programmazione di cui all'art. 4, comma 2 della L.R. 14/2003, nelle zone da sottoporre a tutela;
 - b) il trasferimento di sede dei pubblici esercizi di cui al precedente punto a), nei casi previsti al precedente art. 3, comma 2 – lett. b).
2. Ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 8, comma 4 della L.R. 14/2003, art. 64, comma 1, D.Lgs. 59/2010 e successive modifiche e dell'art. 19 della L. n. 241/90 e successive modifiche, è soggetta a segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'art. 19 della L. n. 241/90:
 - a) L'apertura ed il trasferimento di sede nei casi diversi di cui al precedente comma 1;
 - b) il subingresso in proprietà o in gestione;
 - c) modifiche strutturali, ampliamento e riduzione della superficie di somministrazione;
 - d) attività comunque non soggette a programmazione.
3. L'autorizzazione amministrativa alla somministrazione di alimenti e bevande si riferisce esclusivamente ai locali ed alle aree in essa indicati. In ogni momento il Comune può effettuare verifiche in ordine al permanere dei requisiti soggettive ed oggettivi.
4. Non potranno essere avviate nuove attività di somministrazione di alimenti e bevande in locali cui insista (ancorché sospesa) alcuna delle autorizzazioni di cui all'art. 8 della L.R. 14/2003, se non a seguito della produzione di idoneo titolo comprovante la disponibilità dei locali medesimi.

ART. 7 – DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO AUTORIZZATORIO.

1. L'apertura di una nuova attività di somministrazione di alimenti e bevande ed il trasferimento di attività soggette a programmazione nelle zone da sottoporre a tutela sono subordinate al rilascio di apposito titolo autorizzativo a seguito di istanza da presentare, su modulistica appositamente predisposta ed esclusivamente in modalità telematica, allo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'art. 20 della L. n. 241/90, nel rispetto dei criteri di programmazione previsti dal Titolo II.
2. All'atto della presentazione della richiesta:
 - a) il proponente deve essere in possesso dei requisiti morali e professionali previsti dall'art. 71 del D.Lgs. 59/2010 nonché dagli artt. 11, 92 e 131 T.U.L.P.S.;
 - b) devono obbligatoriamente sussistere tutti i presupposti e requisiti di cui all'art. 8 della L.R. 14/2003 nonché di cui all'art. 64, commi 5 e 6 del D.Lgs. 59/2010;
 - c) devono obbligatoriamente sussistere tutti i requisiti di cui all'art. 3 del presente Regolamento.
3. Il Comune provvede ad accertare l'adeguata sorvegliabilità dei locali volute dall'art. 153 Reg. Esecuzione T.U.L.P.S. e D.M. 564/92 ovvero si riserva di verificarne la sussistenza, successivamente al rilascio, quando ciò non sia possibile in via preventiva.

4. Nel caso di domande carenti o incomplete, prima della decorrenza del termine di 60 (sessanta) giorni fissato per la formazione del silenzio-assenso, è assunto un provvedimento formale di sospensione del procedimento con il quale vengono richieste le integrazioni necessarie per il completamento della pratica, assegnando un termine non inferiore a 30 (trenta) giorni per la regolarizzazione. In questo caso si considera valida, ai fini dell'esame della domanda, la data in cui il richiedente provvede alla regolarizzazione della medesima.
5. In caso di favorevole esame della domanda, verrà comunicato al proponente l'accoglimento dell'istanza. L'attività dovrà essere iniziata entro sei mesi dalla data di ricevimento dell'accoglimento, salvo proroghe, ai sensi dell'art. 15, comma 1, della L.R. 14/2003. Il proponente per un legittimo esercizio dell'attività, con un congruo anticipo che possa consentire il rilascio dell'autorizzazione, dovrà provvedere a comunicare, in via telematica al Comune la data prevista per l'apertura dell'attività depositando contestualmente la notifica igienico-sanitaria ai fini della registrazione dell'attività alimentare, oltre che adeguata documentazione riferita all'autorizzazione agli scarichi (autorizzazione, subentro nella titolarità...).
6. Non è consentito, a pena di decadenza, cedere l'autorizzazione rilasciata prima dell'inizio effettivo dell'attività.
7. Nel caso in cui il soggetto che aveva beneficiato del rilascio non inizi l'attività entro i termini di legge, si procederà alla dichiarazione di decadenza del provvedimento di accoglimento o dell'autorizzazione, se rilasciata.
8. L'assenza di uno o più dei presupposti o requisiti previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia comporta la comunicazione al proponente dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'all'art. 10-bis della L. n. 241/90, con successiva trasformazione della comunicazione in provvedimento di diniego qualora, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della comunicazione non pervengano osservazioni. Dell'eventuale mancato accoglimento delle osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale che conclude il relativo procedimento.

ART. 8 – DISCIPLINA DEL SUBINGRESSO

1. Il trasferimento della gestione o della titolarità di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande per atto fra vivi o per causa di morte è sempre consentito purchè sia provato l'effettivo trasferimento dell'azienda.
2. L'attività non può essere iniziata prima della presentazione di apposita SCIA da presentare, su modulistica appositamente predisposta ed esclusivamente in modalità telematica, allo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'art. 19 della L. n. 241/90, unitamente alla notifica igienico-sanitaria ai fini della registrazione dell'attività alimentare, oltre che di adeguata documentazione riferita all'autorizzazione agli scarichi (autorizzazione, subentro nella titolarità...).
3. All'atto della presentazione della SCIA:
 - a) il proponente deve essere in possesso dei requisiti morali e professionali previsti dall'art. 71 del D.Lgs. 59/2010 nonché dagli artt. 11, 92 e 131 T.U.L.P.S.;
 - b) devono obbligatoriamente sussistere tutti i presupposti e requisiti di cui all'art. 8 della L.R. 14/2003 nonché di cui all'art. 64, commi 5 e 6 del D.Lgs. 59/2010;
 - c) devono obbligatoriamente sussistere, per il caso di specie, i requisiti di cui all'art. 3 del presente Regolamento, laddove l'esercizio ricada in zona sottoposta a tutela.
4. In caso di subingresso per causa di morte, il subentrante deve dimostrare il possesso del requisito professionale di cui all'art. 71, comma 6, del D.Lgs. 59/2010, entro sei mesi dalla morte del titolare;

5. Secondo quanto previsto dall'art. 19 della L. n. 241/90, e successive modifiche ed integrazioni, l'amministrazione, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di legge necessari per lo svolgimento dell'attività, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni.

ART. 9 – MODIFICHE STRUTTURALI – AMPLIAMENTO/RIDUZIONE DELLA SUPERFICIE DI SOMMINISTRAZIONE.

1. La realizzazione di modifiche strutturali, ampliamento o riduzione della superficie di somministrazione è soggetto alla presentazione di apposita SCIA da presentare, su modulistica appositamente predisposta ed esclusivamente in modalità telematica, allo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'art. 19 della L. n. 241/90, unitamente alla notifica igienico-sanitaria ai fini della registrazione dell'attività alimentare, oltre che di adeguata documentazione riferita all'autorizzazione agli scarichi (autorizzazione, subentro nella titolarità...) laddove necessaria.
2. All'atto della presentazione della SCIA:
 - a) il proponente deve essere in possesso dei requisiti morali e professionali previsti dall'art. 71 del D.Lgs. 59/2010 nonché dagli artt. 11, 92 e 131 T.U.L.P.S.;
 - b) devono obbligatoriamente sussistere tutti i presupposti e requisiti di cui all'art. 8 della L.R. 14/2003 nonché di cui all'art. 64, commi 5 e 6 del D.Lgs. 59/2010;
 - c) devono obbligatoriamente sussistere, per il caso di specie, i requisiti di cui all'art. 3 del presente Regolamento, laddove l'esercizio ricada in zona sottoposta a tutela.
3. Il Comune provvede ad accertare l'adeguata sorvegliabilità dei locali volute dall'art. 153 Reg. Esecuzione T.U.L.P.S. e D.M. 564/92.
4. Secondo quanto previsto dall'art. 19 della L. n. 241/90, e successive modifiche ed integrazioni, l'amministrazione, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di legge necessari per lo svolgimento dell'attività, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni.

ART. 10 – NOMINA DEL PREPOSTO E DEL RAPPRESENTANTE.

1. Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali previsti dall'art. 71 del D.Lgs. 59/2010 devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, da eventuale persona diversa preposta all'attività commerciale.
2. Il preposto all'attività commerciale ed il rappresentante ex artt. 8 e 93 TULPS, dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, devono possedere gli stessi requisiti morali e professionali previsti per il titolare dell'autorizzazione.
3. La nomina del delegato e del rappresentante deve avvenire con documento scritto tra le parti con relativa accettazione dell'incarico e deve essere presentata al Comune unitamente alla dichiarazione relativa al possesso dei requisiti morali e professionali previsti dall'art. 71 del D.Lgs. 59/2010 nonché dagli artt. 11, 92 e 131 T.U.L.P.S.-

4. L'eventuale sostituzione del delegato o del rappresentante, deve essere comunicata contestualmente alla nomina del nuovo delegato o rappresentante con le modalità di cui al precedente punto.
5. Il delegato alla somministrazione o il rappresentante dovranno garantire la presenza durante gli orari di apertura dell'esercizio.
6. In caso di temporanea assenza del titolare o rappresentante legale, ovvero del preposto, deve essere garantita la presenza all'interno del locale di almeno un soggetto in grado di dimostrare il possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 71 del D.Lgs. 59/2010.

ART. 11 – MODIFICHE SOCIETARIE.

1. La variazione della natura giuridica, della denominazione o della ragione sociale ed il trasferimento della sede legale che non comporti il trasferimento dell'ubicazione dell'esercizio, nonché ogni altra variazione societaria che non determini subingresso, sono soggetti a comunicazione, in via telematica, cui va allegata l'autocertificazione del legale rappresentante relativa alle modifiche societarie intervenute.
2. La comunicazione prevista al comma che precede dovrà essere corredata di dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa al possesso dei requisiti morali da parte di tutti i soggetti richiamati all'art. 71, comma 5, del D.Lgs. 59/2010.
3. Il legale rappresentante o l'eventuale diversa persona preposta all'attività commerciale dovranno altresì dimostrare il possesso del necessario requisito professionale.
4. In caso di modifica del legale rappresentante la comunicazione di cui al comma 1 dovrà altresì essere corredata della notifica igienico-sanitaria ai fini della registrazione dell'attività alimentare redatta sull'apposita modulistica.

ART. 12 – AVVIO DELLE ATTIVITA' AL DI FUORI DELLE ZONE DA SOTTOPORRE A TUTELA - ATTIVITA' NON SOGGETTE ALLA PROGRAMMAZIONE.

1. L'avvio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande non subordinata ai criteri di programmazione, e comunque in assenza dell'individuazione di aree da sottoporre a tutela, è soggetto a SCIA, da presentare, su modulistica appositamente predisposta ed esclusivamente in modalità telematica, allo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'art. 19 della L. n. 241/90, unitamente alla notifica igienico-sanitaria ai fini della registrazione dell'attività alimentare, oltre che di adeguata documentazione riferita all'autorizzazione agli scarichi (autorizzazione, subentro nella titolarità...) laddove necessaria.
2. All'atto della presentazione della SCIA:
 - a) il proponente deve essere in possesso dei requisiti morali e professionali previsti dall'art. 71 del D.Lgs. 59/2010 nonché dagli artt. 11, 92 e 131 T.U.L.P.S.;
 - b) devono obbligatoriamente sussistere tutti i presupposti e requisiti di cui all'art. 8 della L.R. 14/2003 nonché di cui all'art. 64, commi 5 e 6 del D.Lgs. 59/2010.
3. Il Comune provvede ad accertare l'adeguata sorvegliabilità dei locali volute dall'art. 153 Reg. Esecuzione T.U.L.P.S. e D.M. 564/92.
4. Secondo quanto previsto dall'art. 19 della L. n. 241/90, e successive modifiche ed integrazioni, l'amministrazione, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di legge necessari per lo svolgimento dell'attività, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni.

ART. 13 – ATTIVITA' TEMPORANEE

1. L'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari, è avviata previa segnalazione certificata di inizio attività da presentare su modulistica appositamente predisposta ed esclusivamente in modalità telematica, allo sportello unico per le attività produttive, ai sensi art. 19 della L. n. 241/90 non è soggetta al possesso dei requisiti professionali previsti dall'art. 71, comma 6, del D.Lgs. 59/2010. Il proponente deve comunque essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 71 del D.Lgs. 59/2010 nonché dagli artt. 11, 92 e 131 T.U.L.P.S.
2. L'attività temporanea di somministrazione è consentita all'organizzatore delle manifestazioni di cui al comma 1 o ad altro soggetto dal medesimo individuato, purchè nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 8, comma 5, della L.R. 14/2003. Tale attività temporanea può essere svolta soltanto per il periodo di svolgimento delle predette manifestazioni e solo nei luoghi indicati nella SCIA.
3. L'attività temporanea di somministrazione non può avere durata superiore a trenta giorni consecutivi e, al medesimo organizzatore, non può essere rilasciata un'ulteriore autorizzazione temporanea nello stesso luogo e/o con l'utilizzo delle medesime strutture, di norma prima di trenta giorni dalla data di scadenza della precedente autorizzazione.
4. Qualora per l'esercizio dell'attività temporanea sia prevista l'installazione di strutture temporanee tipo stand/gazebo o altro dovrà essere depositato, unitamente alla SCIA, il modello MUR A1/D1 completo di allegati.
5. Qualora per l'esercizio dell'attività temporanea sia previsto l'approntamento di scarichi temporanei, dovrà essere depositata, unitamente alla SCIA, l'autorizzazione temporanea agli scarichi.
6. Le attività di somministrazione svolte in forma occasionale e completamente gratuite non sono soggette alle disposizioni di cui al presente articolo, fatto salvo il rispetto delle norme igienico-sanitarie.

ART. 14 – ATTIVITA' STAGIONALI.

1. Secondo quanto disposto dall'art. 4, comma 7, della L.R. 14/2003, l'esercizio dell'attività in forma stagionale può essere effettuato da un minimo di sessanta ad un massimo di duecentoquaranta giorni per anno solare.
2. Il periodo massimo di apertura stagionale è fissato dal 1° sabato di marzo all'ultima domenica di ottobre di ogni anno. Tutti i titolari di autorizzazione stagionale, ancorché annessa ad altra attività, hanno l'obbligo di comunicare preventivamente il periodo di svolgimento della propria attività. Ogni variazione deve essere preventivamente comunicata.
3. E' sempre concessa la trasformazione delle autorizzazioni da stagionale in permanente e viceversa, previa comunicazione dell'interessato che dovrà dichiarare il permanere dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti per l'esercizio dell'attività.

ART. 15 – DISTRIBUTORI AUTOMATICI.

1. L'installazione di distributori automatici per la somministrazione di alimenti e bevande in locali esclusivamente adibiti a tale attività ed all'uopo attrezzati è soggetta alle disposizioni di cui all'art. 6 del presente Regolamento.
2. Nei casi diversi da quelli sopra indicati si applicano le disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. 114/98, e successive modifiche.
3. E' vietato somministrare mediante distributori automatici bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

ART. 16 – ATTIVITA' RICETTIVA ALBERGHIERA ED ALL'ARIA APERTA.

1. Ai sensi della L.R. 16/2004 l'autorizzazione all'esercizio di attività ricettive alberghiere ed all'aria aperta abilita i titolari ad effettuare, unitamente alle prestazioni del servizio ricettivo, la somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazione e convegni organizzati.
2. E' fatta salva la vigente disciplina in materia di sicurezza e di igiene e sanità.

ART. 17 – ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE PRESSO STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE.

1. Nelle strutture ricettive l'eventuale attività di somministrazione svolta al di fuori dei casi previsti al precedente art. 16 e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 12 del presente Regolamento dovrà avvenire contestualmente al funzionamento della struttura ricettiva in quanto la somministrazione è collegata funzionalmente e logisticamente con l'attività ricettiva e quest'ultima deve risultare pertanto prevalente.
2. Deve comunque essere garantito in ogni caso il servizio di somministrazione alle persone alloggiate, agli ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati.
3. L'attività di somministrazione di cui al presente articolo non è trasferibile in altra sede se non congiuntamente all'attività ricettiva.

ART. 18 – DECADENZA, SOSPENSIONE E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE.

1. Gli istituti della decadenza, sospensione e revoca delle autorizzazioni per la somministrazione di alimenti e bevande sono disciplinati dall'art. 65 del D.Lgs. 59/2010.
2. Qualora il Comune accerti il venir meno di uno o più requisiti qualitativi, ove prescritti, viene disposta, previo avvio di procedimento, la sospensione dell'attività fino alla loro ricostituzione che deve avvenire entro 90 (novanta) giorni, salvo proroga in caso di comprovata necessità e motivata istanza.
3. Qualora il provvedimento di sospensione non sia rispettato o non vengano ripristinati i requisiti minimi nei termini, viene disposta la chiusura dell'esercizio, la cui eventuale riapertura rappresenta, ad ogni effetto, apertura di nuovo esercizio di somministrazione.

CAPO V – DISPOSIZIONI IN MERITO ALLO SVOGLIMENTO DELL'ATTIVITA'.

ART. 19 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORARI – AMBITO DI APPLICAZIONE.

1. La disciplina in materia di orari di apertura e di chiusura si applica alle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, soggette o meno ai criteri di programmazione di cui all'art. 4, comma 2, della legge regionale n. 14 del 2003.
2. E' esclusa dall'applicazione delle disciplina di cui al comma 1, la somministrazione di alimenti e bevande esercitata nell'ambito delle attività espressamente richiamate all'art. 2, comma 4, lett. a), b), c) e d), della citata legge regionale n. 14 del 2003, il cui esercizio avvenga entro i limiti espressamente previsti dalle specifiche leggi di settore.
3. E' altresì esclusa dall'applicazione della disciplina di cui al comma 1, la somministrazione di alimenti e bevande esercitata nell'ambito delle seguenti attività:
 - a) mense aziendali, ospedali, case di cura, case per esercizi spirituali, asili infantili, scuole di ogni ordine e grado, case di riposo, caserme, stabilimenti delle forze dell'ordine, strutture di accoglienza per immigrati o rifugiati ed esercizi similari, esercitate direttamente o in appalto esterno;
 - b) attività svolte al domicilio del consumatore;
 - c) attività poste nelle aree di servizio delle autostrade, all'interno degli aeroporti, delle stazioni ferroviarie e dei mezzi di trasporto pubblico in genere;
 - d) attività di somministrazione esercitate sui mezzi di trasporto pubblico;
 - e) altre attività di somministrazione il cui esercizio non sia comunque rivolto al pubblico ma, bensì, ad una cerchia di persone in qualche modo predeterminata ed individuabile.
4. Sono comunque fatte salve le disposizioni in applicazione dell'art. 6 della L. n. 160/2007, così come modificato dall'art. 54 della L. n. 120/2010.

ART. 20 – ORARI – DISPOSIZIONE DI CARATTERE GENERALE

1. Gli orari di apertura e di chiusura sono liberamente fissati dall'esercente, nel rispetto del monte orario giornaliero minimo di cui al successivo art. 21.
2. Ai titolari delle attività di cui all'art.19, comma 1, è fatto obbligo di comunicare per iscritto preventivamente al comune, ai fini della vigilanza, l'orario giornaliero prescelto ed inoltre, di renderlo noto al pubblico, anche durante il periodo di chiusura dell'esercizio, mediante cartello chiaramente visibile dall'esterno o con altra modalità idonea al conseguimento delle stesse finalità.
3. Nel caso in cui si intendano effettuare, nel corso dell'anno solare, in relazione alla stagionalità o ad altri fattori, orari diversificati, può essere effettuata un'unica comunicazione, denunciando orari e relativi periodi di effettuazione.
4. L'esercente deve indicare, mediante cartello o attraverso altro mezzo idoneo allo scopo:
 - a) l'orario giornaliero di effettiva apertura e chiusura dell'esercizio;

- b) l'eventuale chiusura per uno o più giorni interi della settimana, qualora lo stesso intenda avvalersi di tale facoltà.
5. Nel caso di attività miste, in altre parole, di somministrazione svolta congiuntamente ad attività commerciale, l'obbligo di informazione di cui al comma 4 è assolto mediante esposizione di un unico cartello orari, semprechè l'orario prescelto sia parificato, oltrechè compatibile, con le rispettive norme di riferimento in materia.
 6. L'orario può essere modificato previa effettuazione della comunicazione di cui al comma 2, fermo restando che la stessa deve pervenire con almeno due giorni di anticipo.
 7. Eventuali modifiche di orario connesso allo svolgimento di manifestazioni o eventi straordinari ed aventi, pertanto, carattere temporaneo, possono essere effettuate mediante comunicazione cumulativa, anche da parte delle associazioni di categoria, indicando gli esercizi per via, piazza o zona di ubicazione.
 8. Le comunicazioni di cui al comma 7, da effettuarsi con lo stesso preavviso di cui al comma 6, non implicano alcuna modifica del cartello orario e non impegnano i singoli esercenti, cui è rimessa la facoltà di aderirvi o meno.
 9. Fatto salvo quanto previsto dai commi 7 e 8, nonchè dall'art. 22, è fatto obbligo di osservare l'orario esposto nell'apposito cartello;
 10. I titolari dell'autorizzazione si impegnano ad adottare misure atte a garantire che l'afflusso della clientela al pubblico esercizio non costituisca un ostacolo al passaggio dei pedoni, all'accesso alle attività circostanti, nonché al traffico veicolare, ma venga mantenuta entro i limiti di superficie di cui all'autorizzazione amministrativa del pubblico esercizio.
 11. Durante gli orari in cui è consentita la somministrazione debbono essere sempre adottate da parte dell'esercente tutte le misure necessarie a contenere la rumorosità della clientela all'interno del locale impegnandosi, personalmente o tramite terzi, affinché all'esterno del locale, si evitino situazioni di affollamento, rumore ed ostacolo alla viabilità dovuto proprio alla presenza di avventori.
 12. L'esercente dovrà provvedere alla pulizia delle aree esterne limitrofe all'esercizio per un raggio di 10 metri dal perimetro autorizzato dell'esercizio stesso ed entro un'ora dalla chiusura.
 13. Qualora il locale disponga di "distesa" autorizzata l'esercente deve effettuare la somministrazione ai soli clienti che stazionano ai tavoli: a tal fine è pertanto obbligatorio che le aree esterne riservate, ancorché attrezzate con mensole esterne al locale affisse ai muri al servizio del pubblico, anche se collocate su area privata, siano autorizzate.
 14. Nei giorni di chiusura e durante la sospensione notturna dell'attività, tavoli sedie e quant'altro serva allo stazionamento della clientela, debbono essere ritirati all'interno del locale o, comunque, resi inutilizzabili, onde evitare il protrarsi della sosta di persone che, specie durante le ore notturne, può turbare la quiete pubblica.

ART. 21 – MONTE ORARIO GIORNALIERO MINIMO.

1. Gli esercenti la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande scelgono il proprio orario di apertura e di chiusura nel rispetto del monte orario giornaliero minimo di apertura che è fissato in 4 ore.
2. Gli orari di esercizio dell'attività, benché liberamente fissati dall'esercente possono essere modificati, con motivato provvedimento, a tutela dei cittadini contermini.
3. Nel rispetto del limite minimo di cui al comma 1, è data facoltà di articolare l'orario giornaliero in modo continuativo oppure, contemplando una o più chiusure intermedie.
4. Gli esercizi di cui all'art. 4, comma 5, lett. a) della L.R. n. 14 del 2003, possono effettuare la somministrazione unicamente in connessione con le attività cui sono funzionalmente e logisticamente collegati, fatta eccezione per le attività di stabilimento balneare la cui regolamentazione è stabilita dal successivo Titolo II
5. Gli esercizi di cui all'art. 4, comma 5, lett. c) della L.R. n. 14 del 2003, non possono effettuare la somministrazione nelle ore notturne in corrispondenza della chiusura dell'attività principale di distribuzione carburanti.

ART. 22 – DEROGHE AGLI ORARI.

1. E' consentito derogare agli orari comunicati, oltrechè alle eventuali chiusure facoltativamente stabilite per l'intera giornata, fermo restando il rispetto del monte orario minimo di apertura giornaliera nonché dei limiti orari di cui al precedente art. 21, nei periodi e nelle circostanze di seguito indicate:
 - a) dall'1 dicembre al 6 gennaio;
 - b) nella settimana che precede la Pasqua, nonché nelle giornate di Pasqua e Lunedì dell'Angelo;
 - c) dall'ultimo giovedì di carnevale al martedì successivo;
 - d) nel caso in cui la chiusura giornaliera, facoltativamente stabilita, coincida con una giornata festiva, ivi compresa la ricorrenza del Patrono della località, ed in occasione di sagre, manifestazioni ed eventi organizzati dal Comune o dal medesimo patrocinati.

ART. 23 – CHIUSURA SETTIMANALE.

1. E' data facoltà di osservare, nel corso della settimana, una o più giornate di chiusura, da indicarsi contestualmente e con le stesse modalità inerenti la fissazione degli orari di apertura e di chiusura dell'attività.

ART. 24 – DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE BEVANDE ALCOLICHE.

1. I titolari e i gestori degli esercizi di somministrazione alimenti e bevande, ivi compresi gli esercizi ove si svolgono, con qualsiasi modalità, spettacoli o altre forme di intrattenimento e svago, musicali o danzanti, nonché chiunque somministra bevande alcoliche o superalcoliche in spazi o aree pubbliche ovvero nei circoli gestiti da persone fisiche, da enti o da associazioni, devono interrompere la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 03:00 e non possono riprenderla nelle tre ore successive, salvo che non sia diversamente disposto dal Questore in considerazione di particolari esigenze di sicurezza.
2. Il divieto di cui al comma 1 non si applica alla vendita e alla somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche effettuate nella notte tra il 31 dicembre ed il 1° gennaio e nella notte tra il 15 e il 16 agosto.
3. I titolari e i gestori dei locali di cui al comma 1, che proseguano la propria attività oltre le ore 24:00, devono conformarsi a quanto previsto dall'art. 6 della L. n. 160/2007, così come modificato dall'art. 54 della L. n. 120/2010 e, pertanto, devono avere presso almeno un'uscita del locale un apparecchio di rilevazione del tasso alcolemico, di tipo precursore chimico o elettronico, a disposizione dei clienti che desiderino verificare il proprio stato di idoneità alla guida dopo l'assunzione di alcool. Devono altresì esporre all'entrata, all'interno e all'uscita dei locali apposite tabelle che riproducano: a) la descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica nell'aria alveolare espirata; b) le quantità, espresse in centimetri cubici, delle bevande alcoliche più comuni che determinano il superamento del tasso alcolemico per la guida in stato di ebbrezza, pari a 0,5 grammi per litro, da determinare anche sulla base del peso corporeo.
4. E' fatto obbligo di rispettare quanto previsto dalla L. 30/03/2001, n. 125, art. 14-ter, così come introdotto dall'art. 7, comma 3-bis, del D.L. 13/09/2012, n. 158.

ART. 25 – VENDITA PER ASPORTO E ATTIVITA' MISTE.

1. Ai fini dell'attività di vendita per asporto effettuata ai sensi dell'art. 7, comma 3, della L.R. n. 14 del 2003, sono osservati gli stessi orari previsti per l'attività di somministrazione, fatto salvo quanto disposto dai successivi commi 4, 5, 6.
2. Qualora sia consentita, per gli stessi locali, l'attività di vendita ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114, deve essere comunque osservata, per l'esercizio di quest'ultima, la stessa disciplina prevista in via ordinaria per le attività commerciali al minuto.
3. Nelle fattispecie di cui al comma 2, gli orari di apertura dell'attività commerciale debbono essere indicati in apposito, distinto cartello orari, secondo le modalità previste dalla disciplina apposita, salvo che non ricorrano le condizioni di cui all'art. 20 comma 5.
4. Dalle ore 24:00 alle ore 06:00 è vietata la vendita per asporto di bevande alcoliche di qualunque gradazione.
5. Dalle ore 22:00 e sino alla chiusura è fatto divieto a tutti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di vendere per asporto i prodotti oggetto dell'attività utilizzando contenitori di vetro.
6. Il divieto di cui al comma 5 non si applica qualora sia effettuato servizio al domicilio del consumatore.
7. L'esercente dovrà indicare all'interno e all'esterno dei locali, mediante cartello o attraverso altro mezzo idoneo allo scopo, il divieto di cui al comma 4.

ART. 26 – FUNZIONAMENTO DEGLI APPARECCHI DA GIOCO E SONORI – PICCOLI TRATTENIMENTI MUSICALI SENZA BALLO.

1. L'esercizio delle attività accessorie di cui all'art. 12 della L.R. 14/2003 (installazione ed uso di apparecchi radiotelevisivi ed impianti in genere per la diffusione sonora e di immagini effettuazione di piccoli intrattenimenti musicali senza ballo) è consentito, semprechè i locali non siano appositamente allestiti in modo da configurare lo svolgimento di pubblico spettacolo o intrattenimento, alle seguenti condizioni:
 - per le attività accessorie di cui all'art. 12, commi 1 e 2, della L.R. n. 14/2003 anzidette, è vietato l'utilizzo di impianti acustici all'esterno del locale;
 - le attività accessorie di cui all'art. 12, commi 1 e 2, della L.R. n. 14/2003 anzidette, **che devono essere svolte all'interno del locale (stanza, vano)**, sono consentite unicamente nelle fasce orarie di cui al successivo comma 5, nel rispetto dei limiti di cui al D.P.C.M. 14/11/1997. Qualora non sia previsto l'utilizzo di macchinari o impianti rumorosi, e di altre sorgenti sonore significative, cioè tali da perturbare ovvero modificare il clima acustico normalmente presente nell'ambiente esterno e negli ambienti abitativi, il titolare potrà preventivamente presentare adeguata autocertificazione ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/00, indicante la tipologia dell'attività accessoria svolta nonché le caratteristiche dell'impianto utilizzato. Per gli altri casi occorre predisporre e preventivamente depositare al Servizio Commercio adeguata documentazione di previsione di impatto acustico ai sensi della deliberazione di Giunta Regionale n. 673/2004. La documentazione predetta deve essere trattenuta in copia, con ricevuta di presentazione, e deve essere custodita all'interno del pubblico esercizio affinché possa essere esibita a richiesta dell'autorità competente al controllo.
2. Le **manifestazioni temporanee**, così come definite dalla deliberazione G.R. ~~n. 45/2002~~ 1197/2020 e purchè riferibili alla tipologia di attività accessoria di cui all'art. 12 della L.R. 14/2003 e dalla deliberazione di G.R. n. 1879 del 23/11/2009, sono consentite nel rispetto della delibera della G.R. n. ~~45/2002~~ 1197/2020 e del Regolamento Comunale per la

disciplina in deroga delle attività rumorose temporanee. ~~Il numero massimo complessivo è di 16 eventi non consecutivi per sito nel corso dell'anno. In tale numero di sedici eventi devono intendersi ricompresi anche quelli eventualmente effettuati nelle seguenti date: La Notte Rosa, 10 – 14 – 15 agosto, quella corrispondente alla festa del Patrono nonché la notte del 31 dicembre.~~ Tali manifestazioni saranno riconducibili alle seguenti tipologie:

A) manifestazioni temporanee svolte nel rispetto dei limiti degli orari e dei valori limite di inquinamento acustico stabiliti dalle Tabelle 1 e 2 del Regolamento comunale per la disciplina in deroga delle attività rumorose temporanee.

La richiesta ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione necessaria ai fini dell'effettuazione di tali manifestazioni deve essere presentata ogni anno, secondo la tempistica di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 1197/2020 ossia con 45 30 giorni di anticipo rispetto alla prima manifestazione in calendario, su apposita modulistica predisposta dal competente servizio, corredata dal programma e dalla valutazione di impatto acustico redatta da tecnico competente in acustica.

Per gli anni successivi al primo, qualora le manifestazioni in argomento avvengano con le modalità e caratteristiche ambientali di quelle già effettuate, la richiesta dovrà contenere autocertificazione a firma del titolare dell'attività attestante la predetta condizione, oltre che indicazione dell'autorizzazione originaria nonché visto del tecnico abilitato in acustica.

Ai fini di cui al precedente alinea, si ritiene che la documentazione tecnica abbia validità, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, fino a modifica dell'impianto utilizzato, fatti salvi i casi di subingresso nella gestione dell'esercizio.

Tale documentazione, debitamente vidimata in ogni sua parte, è parte integrante e sostanziale dell'autorizzazione rilasciata e dovrà essere tenuta a disposizione dell'autorità di controllo.

B) manifestazioni temporanee che per motivi eccezionali e documentabili, da esplicitare nell'ambito della richiesta, non sono in grado di rispettare gli orari e i valori limite di inquinamento acustico stabiliti nelle Tabelle 1 e 2 del Regolamento comunale per la disciplina in deroga delle attività rumorose temporanee.

La richiesta ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione necessaria ai fini dell'effettuazione di tali manifestazioni deve essere presentata ogni anno, secondo la tempistica di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 1197/2020 e del Regolamento Comunale per la disciplina in deroga delle attività rumorose temporanee ossia con almeno 45 giorni di anticipo rispetto alla prima data in calendario, su apposita modulistica predisposta dal competente servizio, corredata dal programma e dalla valutazione di impatto acustico redatta da tecnico competente in acustica.

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione si considerano eccezionali le manifestazioni che abbiano carattere di valorizzazione territoriale e/o stagionalità, e/o integrazione del programma di iniziative promosse dall'Amministrazione comunale, e/o integrazione del programma di altre iniziative di promozione turistica.

Per gli anni successivi al primo, qualora le manifestazioni in argomento avvengano con le modalità e caratteristiche ambientali di quelle già effettuate, la richiesta dovrà contenere autocertificazione a firma del titolare dell'attività attestante la predetta condizione, oltre che indicazione dell'autorizzazione originaria nonché visto del tecnico abilitato in acustica.

Ai fini di cui al precedente alinea, si ritiene che la documentazione tecnica abbia validità, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, fino a modifica dell'impianto utilizzato, fatti salvi i casi di subingresso nella gestione dell'esercizio.

Tale documentazione, debitamente vidimata in ogni sua parte, è parte integrante e sostanziale dell'autorizzazione rilasciata e dovrà essere tenuta a disposizione dell'autorità di controllo.

L'autorizzazione in deroga ai valori limite di inquinamento acustico stabiliti nel Regolamento comunale per la disciplina in deroga delle attività rumorose temporanee viene rilasciata previa acquisizione del parere di ARPA.

Affinchè le autorità deputate al controllo possano adeguatamente verificare le condizioni di svolgimento delle manifestazioni temporanee, ed il proponente possa rispettare le eventuali prescrizioni imposte, l'autorizzazione, comprensiva della valutazione di impatto acustico, deve essere ritirata presso l'ufficio competente prima dell'effettuazione delle manifestazione medesime e custodita nel pubblico esercizio.

3. Per le attività accessorie di cui all'art. 12 commi 1 e 2 della L.R. 14/2003, comprese le manifestazioni temporanee di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 45/2002 1197/2020 è fatto divieto di percepire compensi aggiuntivi dagli avventori o maggiorare il prezzo delle consumazioni.

Detti intrattenimenti non potranno costituire una autonoma attività imprenditoriale di pubblico spettacolo disgiunta da quella principale.

Non è ammesso l'offerta di svago danzante durante lo svolgimento delle predette manifestazioni, fatta eccezione per quanto previsto al successivo art. 27.

4. Con riferimento alle manifestazione autorizzate ai sensi del precedente comma 2 – lett. A) e lett. B) – qualora, per avverse condizioni meteorologiche o altri motivi organizzativi, risultasse impossibile effettuare un evento previsto, è possibile comunicarlo esclusivamente per il tramite di PEC (dalla PEC della ditta interessata alla PEC dell'Ente), con documento recante firma digitale o firma autografa allegando documento d'identità, entro le ore 19:00 della data già autorizzata. Nell'ambito della stessa comunicazione, o con comunicazione successiva che deve pervenire con le medesime modalità sopra descritte, deve essere indicata la nuova data in cui si ritiene di recuperare l'evento. La comunicazione, completa della ricevuta, è modificativa dell'autorizzazione e deve essere tenuta a disposizione degli organi di vigilanza e controllo unitamente all'autorizzazione principale. Non è ammesso l'inoltro di comunicazione in data posteriore rispetto all'evento non effettuato.

Non sono consentiti recuperi che vengano richiesti con modalità diverse rispetto a quanto sopra indicato, salvo quanto previsto al successivo comma 5.

5. Eventuali ulteriori modifiche al calendario delle manifestazioni autorizzate (anticipo e/o aggiunta di date), diverse dalle previsioni di cui al comma precedente, dovranno essere richieste per il tramite di PEC (dalla PEC della ditta interessata alla PEC dell'Ente), con documento recante firma digitale o firma autografa allegando documento d'identità, dovranno essere richieste con almeno trenta giorni di anticipo rispetto alla prima nuova data prevista per l'evento e non potranno essere rilasciate per recupero di date già trascorse.
6. L'effettuazione di manifestazioni temporanee svolte come attività indipendente e non come attività accessoria di un pubblico esercizio di somministrazione alimenti e bevande, è consentita alle stesse condizioni previste dal presente articolo.

ART. 27 – SVOLGIMENTO DI SPETTACOLI ED INTRATTENIMENTI.

1. Per lo svolgimento di altre forme di spettacolo/intrattenimento comunque denominate e non rientranti nelle tipologie definite all'art. 26, è necessario ottenere apposita autorizzazione ai sensi art. 68 del T.U.L.P.S.
2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione prevista dall'art. 11 della L.R. 15/2001 (impatto acustico), la prescritta documentazione dovrà pervenire con le tempistiche stabilite dalla più volte richiamata deliberazione di G.R. ~~45/2002~~ 1197/2020.

3. La richiesta ai fini del rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 68 T.U.L.P.S., completa della necessaria documentazione tecnica ai fini dell'acquisizione del parere di cui all'art. 80 del T.U.L.P.S., dovrà pervenire con almeno trenta giorni di anticipo rispetto alla prima data in calendario.

ART. 28 – SANZIONI.

1. Fatte salve le sanzioni previste da altra normativa vigente, le violazioni al presente Capo del Regolamento ad esclusione degli articoli 26 e 27 disciplinati dal Regolamento comunale per la disciplina in deroga delle attività rumorose temporanee, sono punite:
 - a) Con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 154,00 a € 1032,00, ai sensi dell'art. 19 della L.R. 26/07/2003, n. 14, con le modalità e procedure di cui all'art. 17-bis, comma 3, del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 18/06/1931, n. 773 e successive modifiche;
 - b) Con la sospensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande:
 1. Per un giorno, nel caso in cui al titolare dell'autorizzazione venga contestata la violazione delle prescrizioni di cui al precedente art. 21;
 2. Per un giorno, nel caso in cui al titolare dell'autorizzazione venga contestata la violazione degli orari in cui deve essere sospesa la somministrazione di bevande alcoliche di qualunque gradazione;
 3. Per tre giorni, nel caso in cui al titolare dell'autorizzazione vengano contestate due violazioni di cui al/ai precedente/i punto/i 1 e/o 2;
 4. Per sette giorni, nel caso in cui al titolare dell'autorizzazione vengano contestate tre violazioni di cui al/ai precedente/i punto/i 1 e/o 2.

Nell'adottare i provvedimenti di cui al presente comma, si terrà conto delle sanzioni irrogate nei due anni precedenti, per lo stesso esercizio.

2. Oltre a quanto previsto per le violazioni all'art. 8, comma 5, della L.R. 14/2003, si applicheranno le disposizioni di cui al successivo comma 3, qualora:
 - a) l'esercente non rispetti i limiti di immissione sonora dell'autorizzazione di cui all'art. 26 del presente regolamento ovvero venga contestata la manipolazione degli impianti certificati nella relazione di impatto acustico e/o dei sistemi di limitazione utilizzati;
 - b) l'esercente non rispetti gli orari di cui al precedente art. 26;
 - c) le manifestazioni si svolgano al di fuori dei giorni autorizzati.
 - d) le manifestazioni temporanee di cui all'art. 26 vengano attivate prima dell'ottenimento del prescritto titolo autorizzativo
 - e) nell'esercizio delle attività accessorie di cui all'art. 26, comma 1, del presente regolamento l'esercente non rispetti gli orari e/o i limiti di immissione sonora stabiliti
3. Nei casi previsti al precedente comma 2 o qualora il titolare svolga manifestazioni temporanee senza la prescritta autorizzazione o eserciti attività accessorie senza avere preventivamente depositato la documentazione prevista al precedente art. 26, comma 1, sarà sanzionato come di seguito:
 - a) ~~con la sospensione dell'autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande per giorni tre, nel caso in cui al titolare dell'autorizzazione venga contestata, a far data dalla vigenza del presente regolamento, una violazione;~~
 - b) con la sospensione dell'autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande per giorni sette tre, nel caso in cui al titolare dell'autorizzazione vengano contestate, a far data dalla vigenza del presente regolamento, due violazioni;

- c) con la sospensione dell'autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande per ~~quindici~~ sette giorni per ogni violazione contestata oltre la seconda.

Nell'adottare i provvedimenti di cui al presente comma, si terrà conto delle sanzioni irrogate nell'arco dell'anno solare ~~nei due anni precedenti~~, per lo stesso esercizio.

4. Qualora la configurazione degli impianti certificata nella relazione di impatto acustico e i sistemi di limitazione utilizzati nell'ambito delle attività accessorie di cui all'art. 12, commi 1 e 2 della L.R. 14/2003 e di cui alla relazione previsionale di impatto acustico redatta ai sensi art. 10 della L.R. 15/2001 ovvero della prevista autocertificazione, risultino palesemente manipolati o non esattamente corrispondenti alla reale esecuzione dell'intrattenimento (ad esempio inserimento nell'impianto utilizzato di vocalist, DJ o impianti per karaoke non preventivamente considerati), oltre all'applicazione di quanto previsto dal D.P.R. 447/2000 quando dovuto, verrà disposta l'inibizione generale al funzionamento degli apparati sonori di intrattenimento musicale per dodici mesi, alla contestazione della terza violazione nell'arco dell'anno solare.
L'eventuale inottemperanza al predetto provvedimento comporterà l'applicazione delle sanzioni previste al precedente comma 3.

TITOLO II – DISPOSIZIONI RELATIVE AI PUBBLICI ESERCIZI DI STABILIMENTO BALNEARE.

CAPO I – DISPOSIZIONI IN MERITO ALLO SVOGLIMENTO DELL'ATTIVITA'.

ART. 29 – AMBITO DI APPLICAZIONE

1. L'intero contenuto del presente Titolo si applica, nel periodo di apertura dello stabilimento balneare, anche alle autorizzazioni per la somministrazione di alimenti e bevande esercitate presso gli stabilimenti balneari e non annesse alla medesima attività.
2. L'apertura dello stabilimento balneare è subordinata al possesso delle regolari licenze di esercizio ed al possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività.
3. La somministrazione di alimenti e bevande dovrà essere limitata a quanto indicato nei titoli abilitativi igienico-sanitari.
4. L'attività di somministrazione alimenti e bevande annessa all'attività di stabilimento balneare è consentita in conformità alle previsioni di cui all'art. 14 che precede.
5. Nell'esercizio dell'attività dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni di cui alle ordinanze balneari regionale e comunale per l'anno di riferimento, ed in particolare relativamente al rispetto della fascia oraria di divieto di utilizzo degli apparecchi di diffusione sonora.

ART. 30 – ORARI – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE.

1. Gli orari di apertura e di chiusura sono liberamente fissati dall' esercente, all'interno della fascia oraria ricompresa fra l'alba e le ore 02:00. In occasione delle serate de "La Notte Rosa" e Ferragosto potrà essere concessa la facoltà di svolgere l'attività fino alle ore 06:00 del giorno successivo. Nelle serate coincidenti con l'effettuazione di manifestazioni temporanee di cui al successivo art. 32, comma 2 – lett. B) – l'orario di chiusura può essere protratto, in ogni caso, fino alla conclusione degli intrattenimenti.
2. Gli orari di cui al comma precedente, così come gli orari previsti per lo svolgimento delle attività accessorie di cui ai successivi artt. 32 e 33, sono da considerarsi come massima fascia consentita. Spetta al Sindaco, anche sulla base degli indirizzi regionali emanati con D.G.R. n. 197/2013 del 25/02/2013, stabilire con apposita ordinanza gli orari di esercizio dell'attività di stabilimento balneare nonché delle relative attività accessorie.
3. Nel periodo di attività obbligatoria previsto dall'ordinanza balneare regionale, è fatto obbligo, comunque, di fornire il servizio di somministrazione per tutta la fascia oraria di apertura e quindi dalle ore 9:30 alle ore 18:30.
4. E' fatto obbligo di comunicare per iscritto preventivamente al comune, ai fini della vigilanza, il periodo di apertura dello stabilimento balneare nonché l'orario giornaliero prescelto ed inoltre, di renderlo noto al pubblico, anche durante il periodo di chiusura dell'esercizio, mediante cartello chiaramente visibile dall'esterno o con altra modalità idonea al conseguimento delle stesse finalità. Il periodo massimo di attività è fissato all'art. 14 del presente Regolamento.
5. Nel caso in cui si intendano effettuare, nel corso dell'anno solare, in relazione alla stagionalità o ad altri fattori, orari diversificati, può essere effettuata un'unica comunicazione, denunciando orari e relativi periodi di effettuazione.
6. L'orario può essere modificato previa effettuazione di comunicazione fermo restando che la medesima deve pervenire con almeno due giorni di anticipo.
7. Eventuali modifiche di orario connesso allo svolgimento di manifestazioni o eventi straordinari ed aventi, pertanto, carattere temporaneo, possono essere effettuate mediante comunicazione cumulativa. Tali comunicazioni, da effettuarsi comunque con il preavviso di almeno due giorni rispetto alla prima data, non implicano alcuna modifica del cartello orari.
8. E' fatto obbligo di osservare l'orario esposto nell'apposito cartello.
9. I titolari dell'autorizzazione si impegnano ad adottare misure atte a garantire che l'afflusso della clientela al pubblico esercizio non costituisca un ostacolo al passaggio dei pedoni, all'accesso alle attività circostanti, nonché al traffico veicolare, ma venga mantenuta entro i limiti della superficie di propria pertinenza.
10. Durante gli orari in cui è consentita la somministrazione debbono essere sempre adottate da parte dell' esercente tutte le misure necessarie a contenere la rumorosità della clientela impegnandosi, personalmente o tramite terzi, affinché all'esterno del locale, si evitino situazioni di affollamento, rumore ed ostacolo alla viabilità dovuto proprio alla presenza di avventori.
11. L' esercente dovrà provvedere alla pulizia delle aree esterne limitrofe all'esercizio per un raggio di 10 metri dal perimetro delle aree in esercizio ed entro un'ora dalla chiusura.
12. E' consentito effettuare la somministrazione ai soli clienti che stazionano all'interno dell'area in concessione o di pertinenza dello stabilimento balneare ovvero in eventuali "distese" autorizzate. A tal fine è pertanto obbligatorio che le aree esterne riservate, ancorché attrezzate con mensole esterne al locale affisse ai muri al servizio del pubblico, anche se collocate su area privata, siano autorizzate.
13. Qualora il locale disponga di un'area di somministrazione limitrofa alla strada pubblica, nei giorni di chiusura e durante la sospensione notturna dell'attività, tavoli sedie e quant'altro serva allo stazionamento della clientela, debbono essere ritirati all'interno del locale o,

comunque, resi inutilizzabili, onde evitare il protrarsi della sosta di persone che, specie durante le ore notturne, può turbare la quiete pubblica.

ART. 31 – DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE BEVANDE ALCOLICHE.

1. L'esercizio dell'attività oltre le ore 24:00 comporta l'obbligo di conformarsi a quanto previsto dall'art. 6 della L. n. 160/2007, così come modificato dall'art. 54 della L. n. 120/2010 e, pertanto, deve essere previsto presso almeno un'uscita del locale un apparecchio di rilevazione del tasso alcolemico, di tipo precursore chimico o elettronico, a disposizione dei clienti che desiderino verificare il proprio stato di idoneità alla guida dopo l'assunzione di alcool. Devono essere altresì esposte all'entrata, all'interno e all'uscita dei locali apposite tabelle che riproducano: a) la descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica nell'aria alveolare espirata; b) le quantità, espresse in centimetri cubici, delle bevande alcoliche più comuni che determinano il superamento del tasso alcolemico per la guida in stato di ebbrezza, pari a 0,5 grammi per litro, da determinare anche sulla base del peso corporeo.
2. Dalle ore 24:00 e fino alla chiusura è vietata la vendita per asporto di bevande alcoliche di qualunque gradazione.
3. Dalle ore 22:00 sino alla chiusura è fatto divieto a tutti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di vendere per asporto i prodotti oggetto dell'attività utilizzando contenitori di vetro.
4. L'esercente dovrà indicare all'interno e all'esterno dei locali, mediante cartello o attraverso altro mezzo idoneo allo scopo, il divieto di cui al comma 2.
5. E' fatto obbligo di rispettare quanto previsto dalla L. 30/03/2001, n. 125, art. 14-ter, così come introdotto dall'art. 7, comma 3-bis, del D.L. 13/09/2012, n. 158.

ART. 32 – FUNZIONAMENTO DEGLI APPARECCHI DA GIOCO E SONORI – PICCOLI TRATTENIMENTI MUSICALI.

1. L'esercizio delle attività accessorie di cui all'art. 12 della L.R. 14/2003 (installazione ed uso di apparecchi radiotelevisivi ed impianti in genere per la diffusione sonora e di immagini) è consentito, sempreché i locali non siano appositamente allestiti in modo da configurare lo svolgimento di pubblico spettacolo o intrattenimento, alle seguenti condizioni:
 - siano rispettate tutte le prescrizioni di esercizio previste per ogni attività;
 - per le attività accessorie di cui all'art. 12, commi 1 e 2, della L.R. n. 14/2003 anzidette, nell'utilizzo eventuale di impianti acustici all'esterno del locale, i diffusori dovranno essere orientati verso il mare, fatto salvo i casi di autorizzazione per manifestazione temporanea di cui ai successivi commi 2 e 7, nonché art. 33;
 - le attività accessorie di cui all'art. 12, commi 1 e 2, della L.R. n. 14/2003, svolte all'interno dei locali (stanza, vano) o all'esterno dei medesimi purchè per il tramite di diffusori orientati verso il mare, sono consentite a condizione che sia garantito il rispetto dei limiti di cui al D.P.C.M. 14/11/1997, fatto salvo quando disposto al punto seguente, nelle seguenti fasce orarie:
 - **dalle ore 9:00 alle ore 1:00;**
 - l'utilizzo di diffusori acustici al di fuori del perimetro dell'area delle attrezzature di spiaggia così come definitiva ed individuata dal vigente Piano dell'Arenile, nel rispetto dei limiti di cui al D.P.C.M. 14/11/1997, è consentita unicamente nelle seguenti fasce orarie:
 - **dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 19:00;**

Qualora non sia previsto l'utilizzo di macchinari o impianti rumorosi, e di altre sorgenti sonore significative, cioè tali da perturbare ovvero modificare il clima acustico normalmente presente nell'ambiente esterno e negli ambienti abitativi, il titolare potrà preventivamente presentare

adeguata autocertificazione ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/00, indicante la tipologia dell'attività accessoria svolta nonché le caratteristiche dell'impianto utilizzato. Per gli altri casi occorre predisporre e preventivamente depositare al Servizio Commercio adeguata documentazione di previsione di impatto acustico ai sensi della deliberazione di Giunta Regionale n. 673/2004. La documentazione predetta deve essere trattenuta in copia, con ricevuta di presentazione, e deve essere custodita all'interno del pubblico esercizio affinché possa essere esibita a richiesta dell'autorità competente al controllo.

2. Le manifestazioni temporanee, così come definite dalla deliberazione G.R. n. 45/2002 1197/2020 e purché riferibili alla tipologia di attività accessoria di cui all'art. 12 della L.R. 14/2003 e dalla deliberazione di G.R. n. 1879 del 23/11/2009, sono consentite unicamente come attività musicali all'aperto nel rispetto del Regolamento comunale per la disciplina in deroga delle attività rumorose temporanee all'interno del perimetro dell'area delle attrezzature di spiaggia così come definitiva ed individuata dal vigente Piano dell'Arenile. Tali manifestazioni saranno riconducibili alle seguenti tipologie:

A) manifestazioni temporanee svolte nel rispetto dei limiti degli orari e dei valori limite di inquinamento acustico stabiliti dalle Tabelle 1 e 2 del Regolamento comunale per la disciplina in deroga delle attività rumorose temporanee.

La richiesta ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione necessaria ai fini dell'effettuazione di tali manifestazioni deve essere presentata ogni anno, secondo la tempistica di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 1197/2020 ossia con 45 30 giorni di anticipo rispetto alla prima manifestazione in calendario, su apposita modulistica predisposta dal competente servizio, corredata dal programma e dalla valutazione di impatto acustico redatta da tecnico competente in acustica.

Per gli anni successivi al primo, qualora le manifestazioni in argomento avvengano con le modalità e caratteristiche ambientali di quelle già effettuate, la richiesta dovrà contenere autocertificazione a firma del titolare dell'attività attestante la predetta condizione, oltre che indicazione dell'autorizzazione originaria nonché visto del tecnico abilitato in acustica.

Ai fini di cui al precedente alinea, si ritiene che la documentazione tecnica abbia validità, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, fino a modifica dell'impianto utilizzato, fatti salvi i casi di subingresso nella gestione dell'esercizio. Tale documentazione, debitamente vidimata in ogni sua parte, è parte integrante e sostanziale dell'autorizzazione rilasciata e dovrà essere tenuta a disposizione dell'autorità di controllo.

B) manifestazioni temporanee che per motivi eccezionali e documentabili, da esplicitare nell'ambito della richiesta, non sono in grado di rispettare gli orari e i valori limite di inquinamento acustico stabiliti nelle Tabelle 1 e 2 del Regolamento comunale per la disciplina in deroga delle attività rumorose temporanee.

La richiesta ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione necessaria ai fini dell'effettuazione di tali manifestazioni deve essere presentata ogni anno, secondo la tempistica di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 45/2002 1197/2020 ossia con almeno 45 giorni di anticipo rispetto alla prima data in calendario, su apposita modulistica predisposta dal competente servizio, corredata dal programma e dalla valutazione di impatto acustico redatta da tecnico competente in acustica.

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione si considerano eccezionali le manifestazioni che abbiano carattere di valorizzazione territoriale e/o stagionalità, e/o integrazione del programma di iniziative promosse dall'Amministrazione comunale, e/o integrazione del programma di altre iniziative di promozione turistica.

Per gli anni successivi al primo, qualora le manifestazioni in argomento avvengano con le modalità e caratteristiche ambientali di quelle già effettuate, la richiesta dovrà contenere autocertificazione a firma del titolare dell'attività attestante la predetta

condizione, oltre che indicazione dell'autorizzazione originaria nonché visto del tecnico abilitato in acustica.

Ai fini di cui al precedente alinea, si ritiene che la documentazione tecnica abbia validità, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, fino a modifica dell'impianto utilizzato, fatti salvi i casi di subingresso nella gestione dell'esercizio.

Tale documentazione, debitamente vidimata in ogni sua parte, è parte integrante e sostanziale dell'autorizzazione rilasciata e dovrà essere tenuta a disposizione dell'autorità di controllo.

L'autorizzazione in deroga ai valori limite di inquinamento acustico stabiliti nelle tabelle 1 e 2 del Regolamento comunale per la disciplina in deroga delle attività rumorose temporanee viene rilasciata previa acquisizione del parere di ARPA.

Affinché le autorità deputate al controllo possano adeguatamente verificare le condizioni di svolgimento delle manifestazioni temporanee, ed il proponente possa rispettare le eventuali prescrizioni imposte, l'autorizzazione, comprensiva della valutazione di impatto acustico, deve essere ritirata presso l'ufficio competente prima dell'effettuazione delle manifestazione medesime e custodita nel pubblico esercizio.

3. Le manifestazioni temporanee di cui al precedente comma 2 dovranno essere rivolte esclusivamente all'accoglienza dei clienti dello stabilimento balneare, senza l'utilizzo di alcun allestimento specifico.

Durante tali audizioni o intrattenimenti non dovrà essere modificata la normale sistemazione degli arredi dell'esercizio (es.: montaggio di palchi o specifici allestimenti tecnici o scenografici).

E' comunque fatto divieto di percepire compensi dagli avventori che assistono a tali audizioni o maggiorare il prezzo delle consumazioni.

Detti intrattenimenti non potranno costituire una autonoma attività imprenditoriale di pubblico spettacolo disgiunta da quella principale.

Non è ammesso l'offerta di svago danzante durante lo svolgimento delle predette manifestazioni, fatta eccezione per quanto previsto al successivo comma 8 nonché all'art. 33.

4. Con riferimento alle manifestazione autorizzate ai sensi del precedente comma 2 – lett. A) e lett. B) – qualora, per avverse condizioni meteorologiche o altri motivi organizzativi, risultasse impossibile effettuare un evento previsto, è possibile comunicarlo esclusivamente per il tramite di PEC (dalla PEC della ditta interessata alla PEC dell'Ente), con documento recante firma digitale o firma autografa allegando documento d'identità, entro le ore 19:00 della data già autorizzata. Nell'ambito della stessa comunicazione, o con comunicazione successiva che deve pervenire con le medesime modalità sopra descritte, deve essere indicata la nuova data in cui si ritiene di recuperare l'evento. La comunicazione, completa della ricevuta, è modificativa dell'autorizzazione e deve essere tenuta a disposizione degli organi di vigilanza e controllo unitamente all'autorizzazione principale. Non è ammesso l'inoltro di comunicazione in data posteriore rispetto all'evento recuperato.

Non sono consentiti recuperi che vengano richiesti con modalità diverse rispetto a quanto sopra indicato, salvo quanto previsto al successivo comma 5.

5. Eventuali ulteriori modifiche al calendario delle manifestazioni autorizzate (anticipo e/o aggiunta di date), diverse dalle previsioni di cui al comma precedente, dovranno essere richieste per il tramite di PEC (dalla PEC della ditta interessata alla PEC dell'Ente), con documento recante firma digitale o firma autografa allegando documento d'identità, dovranno essere richieste con almeno trenta giorni di anticipo rispetto alla prima nuova data prevista per l'evento e non potranno essere rilasciate per recupero di date già trascorse.
6. In relazione alle previsioni di cui all'art. 6 del D.L. 03/08/2007, n. 117 convertito, con modificazioni, dalla L. 02/10/2007, n. 160, così come modificato dall'art. 54 della L. 29/07/2010, n. 120, è possibile effettuare **manifestazioni temporanee**, così come definite al precedente comma 2 nella fascia oraria ricompresa fra le ore 17:00 e le ore 20:00. Tali attività soggiacciono comunque all'obbligo della preventiva autorizzazione ai sensi della L.R. 15/2001

da ottenersi con le stesse modalità previste per le manifestazioni di cui al precedente comma 2 – lett. A).

7. Le manifestazioni temporanee di cui al precedente comma 7 dovranno essere rivolte esclusivamente all'accoglienza dei clienti dello stabilimento balneare.
Durante tali audizioni o intrattenimenti non potranno essere somministrate bevande superalcoliche;
E' comunque fatto divieto di percepire compensi dagli avventori che assistono a tali audizioni o aumentare il prezzo delle consumazioni.
Detti intrattenimenti non potranno costituire una autonoma attività imprenditoriale di pubblico spettacolo disgiunta da quella principale.
Per l'eventuale offerta di svago danzante durante lo svolgimento delle predette manifestazioni non si applica l'art. 80 del T.U.L.P.S. di cui al R.D. n. 773/31.
Per le modifiche al calendario delle manifestazioni di cui al comma 7 si applicano le disposizioni di cui ai commi 5 e 6.
8. Agli stabilimenti balneari, muniti anche di licenza per discoteca all'aperto, non è consentito il rilascio dell'autorizzazione in deroga prevista dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 45/2002 1197/2020. In ogni caso non dovranno sovrapporsi gli orari di esecuzione di manifestazioni temporanee di cui alla presente ordinanza e di attività di sala da ballo.
9. Dovranno essere comunque osservate tutte le prescrizioni indicate nelle singole autorizzazioni.

ART. 33 – SVOLGIMENTO DI SPETTACOLI ED INTRATTENIMENTI.

1. Per lo svolgimento di altre forme di spettacolo/intrattenimento comunque denominate e non rientranti nelle tipologie definite all'art. 32, è necessario ottenere anche apposita autorizzazione ai sensi art. 68 del T.U.L.P.S.
2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione prevista dall'art. 11 della L.R. 15/2001 (impatto acustico), nel rispetto comunque delle quattro ore massime giornaliere consentite, la prescritta documentazione dovrà pervenire con le tempistiche stabilite dalla più volte richiamata deliberazione di G.R. 45/2002 1197/2020.
3. La richiesta ai fini del rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 68 T.U.L.P.S., completa della necessaria documentazione tecnica ai fini dell'acquisizione del parere di cui all'art. 80 del T.U.L.P.S., dovrà pervenire con almeno trenta giorni di anticipo rispetto alla prima data in calendario.

ART. 34 – SANZIONI.

1. Fatte salve le sanzioni previste da altra normativa vigente, le violazioni al presente capo ad esclusione degli articoli 32 e 33 disciplinati dal Regolamento comunale per la disciplina in deroga delle attività rumorose temporanee, sono punite:
 - a) Con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 154,00 a € 1032,00, ai sensi dell'art. 19 della L.R. 26/07/2003, n. 14, con le modalità e procedure di cui all'art. 17-bis, comma 3, del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 18/06/1931, n. 773 e successive modifiche;
 - b) Con la sospensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande:
 1. Per un giorno, nel caso in cui al titolare dell'autorizzazione venga contestata la violazione degli orari di apertura obbligatoria di cui al precedente art. 30;
 2. Per un giorno, nel caso in cui al titolare dell'autorizzazione venga contestata la violazione degli orari in cui deve essere sospesa la somministrazione di bevande alcoliche di qualunque gradazione;

3. Per tre giorni, nel caso in cui al titolare dell'autorizzazione vengano contestate due violazioni di cui ai precedenti punti 1) e/o 2);
 4. Per sette giorni, nel caso in cui al titolare dell'autorizzazione vengano contestate tre violazioni di cui al precedenti punti 1) e/o 2);
- Nell'adottare i provvedimenti di cui al presente comma, si terrà conto delle sanzioni irrogate nei due anni precedenti, per lo stesso esercizio.
2. L'autorizzazione per le manifestazioni temporanee di cui all'art. 32, commi 2 e 7 del presente Regolamento si applicheranno le disposizioni di cui al successivo comma 3, qualora:
 - a) l'esercente non rispetti i limiti di immissione sonora dell'autorizzazione di cui all'art. 32 commi 2 e 7 del presente Regolamento ovvero venga contestata la manipolazione degli impianti certificati nella relazione di impatto acustico e/o dei sistemi di limitazione utilizzati;
 - b) l'esercente non rispetti gli orari di cui ai precedenti art. 32, commi 2 e 7, e art. 33;
 - c) le manifestazioni si svolgano al di fuori dei giorni autorizzati.
 - d) le manifestazioni temporanee di cui all'art. 32 vengano attivate prima dell'ottenimento del prescritto titolo autorizzativo.
 - e) nell'esercizio delle attività accessorie di cui all'art. 32, comma 1, del presente regolamento l'esercente non rispetti gli orari e/o i limiti di immissione sonora stabiliti.
 3. Nei casi previsti al precedente comma 2 o qualora il titolare svolga manifestazioni temporanee senza la prescritta autorizzazione, o eserciti attività accessorie senza avere preventivamente depositato la documentazione prevista al precedente art. 32 comma 1, sarà sanzionato come di seguito:
 - a. ~~con la sospensione dell'autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande per giorni tre, nel caso in cui al titolare dell'autorizzazione venga contestata una violazione;~~
 - b. con la sospensione dell'autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande per giorni-sette tre, nel caso in cui al titolare dell'autorizzazione vengano contestate due violazioni;
 - c. con la sospensione dell'autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande per ~~quindici~~ sette giorni per ogni violazione contestata oltre la seconda.

Nell'adottare i provvedimenti di cui al presente comma, si terrà conto delle sanzioni irrogate nell'arco dell'anno solare ~~nei due anni precedenti~~, per lo stesso esercizio.
 4. Qualora la configurazione degli impianti certificata nella relazione di impatto acustico e i sistemi di limitazione utilizzati nell'ambito delle attività accessorie di cui all'art. 12, commi 1 e 2 della L.R. 14/2003 e di cui alla relazione previsionale di impatto acustico redatta ai sensi art. 10 della L.R. 15/2001 ovvero della prevista autocertificazione, risultino palesemente manipolati o non esattamente corrispondenti alla reale esecuzione dell'intrattenimento (ad esempio inserimento nell'impianto utilizzato di vocalist, DJ o impianti per karaoke non preventivamente considerati), oltre all'applicazione di quanto previsto dal D.P.R. 447/2000 quando dovuto, verrà disposta l'inibizione generale al funzionamento degli apparati sonori di intrattenimento musicale per dodici mesi, alla contestazione della terza violazione nell'arco dell'anno solare.
L'eventuale inottemperanza al predetto provvedimento comporterà l'applicazione delle sanzioni previste al precedente comma 3.

CAPO II – AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA.

ART. 35 – SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’.

1. Ai sensi del combinato disposto di cui 86 del T.U.L.P.S. e art. 19 della L. n. 241/90 e successive modifiche, l’esercizio dell’attività di stabilimento balneare è subordinata alla presentazione di apposita SCIA da presentare, su modulistica appositamente predisposta ed esclusivamente in modalità telematica, allo sportello unico per le attività produttive, unitamente alla pratica relativa agli adempimenti in materia di demanio, laddove l’attività venga esercitata in ambito demaniale, oltre che ad adeguata documentazione riferita all’autorizzazione agli scarichi.
2. All’atto della presentazione della SCIA:
 - il proponente deve essere in possesso dei requisiti morali previsti dagli artt. 11, 92 e 131 T.U.L.P.S.;
 - devono obbligatoriamente sussistere tutti i presupposti di cui agli artt. 155 e 156 del Regolamento di Esecuzione al T.U.L.P.S.;
 - devono obbligatoriamente essere rispettati i requisiti di cui all’art. 102 del vigente Regolamento Comunale di Igiene nonché del vigente Piano dell’Arenile.
3. Secondo quanto previsto dall’art. 19 della L. n. 241/90, e successive modifiche ed integrazioni, l’amministrazione, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di legge necessari per lo svolgimento dell’attività, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall’amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni.
4. La variazione della natura giuridica, della denominazione o della ragione sociale ed il trasferimento della sede legale nonché ogni altra variazione societaria che non determini il subingresso, sono soggetti a comunicazione da presentare su modulistica appositamente predisposta ed esclusivamente in modalità telematica, allo sportello unico per le attività produttive, unitamente alla pratica relativa agli adempimenti in materia di demanio, laddove l’attività venga esercitata in ambito demaniale.
5. La comunicazione prevista al comma che precede dovrà essere corredata di autocertificazione del legale rappresentante relativa alla modifiche societarie intervenute nonché di dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa al possesso dei requisiti morali da parte dei soggetti interessati.
6. Ogni modifica alle dotazioni ed ai servizi offerti è subordinata alla presentazione di apposita SCIA con le modalità di cui al comma 1 che precede e nel rispetto dei requisiti di cui al comma 2.

ART. 36 – NOMINA DEL RAPPRESENTANTE.

1. L’esercizio può essere condotto anche per il tramite di un rappresentante nominato ai sensi degli artt. 8 e 93 T.U.L.P.S.-
2. Il rappresentante deve possedere gli stessi requisiti morali previsti per il titolare dell’attività.
3. La nomina del rappresentante deve avvenire con documento scritto tra le parti con relativa accettazione dell’incarico e deve essere presentata al Comune unitamente alla dichiarazione relativa al possesso dei requisiti morali di cui agli artt. 11, 92 e 131 T.U.L.P.S..
4. L’eventuale sostituzione del rappresentante deve essere comunicata contestualmente alla nomina del nuovo rappresentante con le modalità di cui al punto precedente.
5. Il titolare o il rappresentante dovranno garantire la presenza durante gli orari di apertura dell’esercizio.

ART. 37 – SANZIONI.

1. Le sanzioni alle previsioni di cui al presente Capo sono punite secondo quanto previsto dal T.U.L.P.S.-